

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelli (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141,

comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 gennaio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelli (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Federico Malavasi, vice-prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Teramo.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2025.

Modifica del decreto 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 luglio 2023, n. 167, che ha definito le modalità e i tempi di attivazione e chiusura dei progetti e il riparto del finanziamento fra le regioni interessate sulla base della popolazione residente ultima disponibile;

Vista l'Intesa 22 marzo 2023 (rep. atti n. 54/CSR) sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che ha approvato lo schema di decreto del Ministro della salute di adozione del documento «Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica»;

Vista l'Intesa 9 novembre 2023 (rep. atti n. 264/CSR), sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha ripartito le quote vincolate per i progetti sugli obiettivi del Piano sanitario nazionale e assegnato alle regioni i 5 milioni di euro destinati ai progetti sulla cefalea primaria cronica, come prima annualità;

Considerato che le regioni hanno attivato i progetti, valutati positivamente dal Ministero della salute, con le risorse relative all'anno 2023;

Vista l'Intesa del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 230/CSR), sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha ripartito le quote vincolate per i progetti

sugli obiettivi del Piano sanitario nazionale e assegnato alle regioni i 5 milioni di euro destinati ai progetti sulla cefalea primaria cronica, come seconda annualità;

Considerato che la citata ripartizione delle risorse in favore delle regioni è avvenuta in data ravvicinata ai termini indicati dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023 per la chiusura dei progetti e relativa rendicontazione determinati, rispettivamente, nel 31 dicembre 2024 e 31 gennaio 2025;

Tenuto conto della nota del Coordinamento tecnico commissione salute prot. n. 0614772.U, del 23 giugno 2025, con la quale si chiede che l'utilizzo delle risorse assegnate possa concludersi entro il 30 giugno 2026 e che, conseguentemente, venga rideterminato il termine di presentazione della relazione finale;

Considerato che i competenti Uffici tecnici del Ministero della salute ritengono di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dalla regioni in quanto tale proroga consentirebbe di portare a termine la sperimentazione e completare il monitoraggio delle attività avviate così da avere dati esaustivi riguardo ai risultati e al rapporto costi-benefici utili anche per future iniziative di finanziamento;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025 (rep. atti n. 229/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2023 «Sperimentazione dei progetti regionali sulla cefalea primaria cronica»

1. All'art. 3 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «biennale per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti «triennale per gli anni 2023, 2024 e 2025 con chiusura al 31 luglio 2026»;



b) al comma 3 le parole «entro e non oltre il 31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «entro e non oltre il 31 luglio 2026».

2. Le modifiche di cui al precedente comma sono da considerarsi a finanziamento invariato.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato dalla Corte dei conti il 6 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 96

26A01138

DECRETO 3 marzo 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto delle note pervenute in data 12 dicembre 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European union drugs agency - EUDA*), al punto focale italiano nel mese di ottobre 2025;

Considerato che la sostanza delta-8-THC-metilcarbonato è un cannabinoide sintetico nonché il derivato metilcarbonato del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC è un cannabinoide semisintetico nonché il derivato allilico del cannabinoide delta-8-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-9-THC è un cannabinoide semisintetico, nonché il derivato allilico del cannabinoide delta-9-THC;

Considerato che la sostanza 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato è un cannabinoide semisintetico strutturalmente correlato alla molecola delta-8-THC;

Tenuto conto che le citate sostanze in quanto rispettivamente derivate o strutturalmente correlate alle sostanze delta-8-THC e delta-9-THC, presenti nella tabella I del testo unico, si suppone agiscano come agonisti dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che la sostanza protodesnitazene è un oppioide sintetico della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, comunemente noti come nitazeni, che è strutturalmente correlata alla sostanza protonitazene, presente nella tabella I del testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 12 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 febbraio 2026, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: delta-8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC; 2-allil-delta-9-THC; 2-allil-delta-8-THC-metilcarbonato; protodesnitazene;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibili a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-allil-delta-8-THC (denominazione comune);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica);

2-allil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione);

6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione);

6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione);

2-allil-Δ8-THC (altra denominazione);

2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo (altra denominazione);

